

Disegno di legge di bilancio 2022
Memoria su Misure di possibile interesse per gli Enti del Terzo settore

Aggiornato al 31/12/2021

Fonte: [Legge 234 Bilancio 2022-24](#).

Di seguito prospetti con le principali misure di possibile interesse per gli ETS

- 1) in ordine dell'articolato
- 2) in ordine tematico
- 3) prospetto con i Fondi

1. ARTICOLATO

comma	Contenuto
28	Proroghe in materia di superbonus edilizio 110% , di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio. Con emendamento sono state inserite nella proroga anche le ODV, APS e Onlus
44	Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)
53-58	È prorogato il fondo di garanzia PMI di 6 mesi (sino al 30 giugno 2022) il fondo di garanzia PMI, anche per gli enti non commerciali, compresi gli ETS
73-86	Incrementati i fondi per il Reddito di Cittadinanza i 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Sono inoltre modificate alcune disposizioni del Reddito di Cittadinanza vigenti relative, in particolare, ai requisiti patrimoniali per la richiesta di RdC, ai dati da inserire nella domanda, alle modalità di presentazione della domanda e alle verifiche successive all'erogazione.
122-130	Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2023.
135-136	Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è prorogato per gli anni 2023 (45 mln€) e 2024 (25 mln€) tramite agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati .
137	Decontribuzione lavoratrici madri . In via sperimentale per l'anno 2022 è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro.
138	Il Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ed è rivolto anche al sostegno delle donne nel mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.
139-148	Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere . Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un "Piano strategico nazionale per la parità di genere", in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. La disposizione indica gli obiettivi e le modalità operative per la realizzazione del Piano.
149-150	Piano strategico nazionale contro la violenza di genere . Vengono introdotte diverse modifiche alla norma che istituire il Piano. Viene incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022:

154	Si riduce (da 30) a 23 anni il limite massimo di età per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante.
156-157	Ai fini della celebrazione, nell'anno 2022, dell' Anno europeo dei giovani , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid - 19, è istituito il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni , destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
158	Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila E' la sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile
159-171	La disposizione tratta dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e LEPS per la non autosufficienza : sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
172-173	A proposito dei livelli essenziali della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia , la disposizione modifica la l. n. 208/2015 in materia di composizione e modalità operative della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al d.lgs. n. 216/2010. Incrementata la quota del "Fondo di solidarietà comunale" (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.
174	Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili . La disposizione prevede un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.
176-177	Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità . Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità.
178	Il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è denominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026.
179-180	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità . Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
181-182	Fondo Autismo . incremento di 27 milioni di euro del finanziamento per il 2022 del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone beneficiarie.
183-184	La disposizione prevede che il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità sia incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
189	estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al Fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico .
190	estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus) .
249-252	Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale . Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, Ets, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

253-254	l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022 , nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa
288	A decorrere dal 202, stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro per l'aggiornamento dei LEA
328	Si prevede, per il 2022, un contributo aggiuntivo di € 20 mln destinato alle scuole paritarie dell'infanzia
349	Il Fondo per la cultura è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
366-371	Fondo unico nazionale per il turismo. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 90 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.
381 e 807	Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo , l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, e di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025, di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
392	Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni. 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.
418-419	"Strategia nazionale per le aree interne" ; incrementate le risorse di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024.
488-497	Fondo Italiano per il Clima milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale
534-542	Contributi ai comuni di piccole dimensioni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022
561-562	Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali . A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
563	Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili La disposizione prevede l'incremento del Fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili: euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030.
564	Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido . Il Fondo di solidarietà comunale di cui alla l. n. 232/2016 è incrementato per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 in favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna
661-670	Incrementato il Fondo Pari opportunità , con le seguenti finalizzazioni: 2 milioni di euro destinati, da un lato, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e, dall'altro, ad attività di monitoraggio e raccolta dati (commi 661-666); 5 milioni di euro destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio (comma 668) ; 10 milioni di euro destinati, da un lato, all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni di euro) e, dall'altro, a interventi per favorire l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (5 milioni di euro) (commi 669-670). A ciò si aggiungono: lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 per interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori (comma 667);

678	Viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo , con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età
683	IVA . Rinvio al 2024 la modifica del regime fiscale da escluso a esente IVA per le associazioni
719	rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti , per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
734-735	Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali . Il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 in favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti delle regioni Siciliana e Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
740	Si destinano € 0,3 mln per ciascun anno del triennio 2022 -2024 alla realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport .
890-892	Fondo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 per l' attuazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale nell'ambito dell'economia sociale , così come definita anche dall' <i>Action Plan for Social Economy</i> della Commissione Europea. All'Istat è affidato il compito di disciplinare obiettivi e contributi, realizzare il conto satellite per l'economia sociale nonché di sviluppare le statistiche sui soggetti dell'economia sociale

2. ORDINE TEMATICO

CLIMA

- ✓ **Art. 1, comma 392**
Il comma 392 è finalizzato a prevedere **interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni** per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55". A tal fine, si prevede **l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile"**, con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.
- ✓ **Art. 1, comma 488-497**
È istituito un **"Fondo italiano per il clima"**, con una dotazione pari a **840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali**. Finanzia interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.
Gli interventi del Fondo saranno destinati in primis ai Paesi individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo OCSE-DAC, in maniera altresì coerente con la politica estera italiana.
Tra le attività consentite al Fondo (assunzione di capitale di rischio e erogazione di finanziamenti, diretti o indiretti) rileva l'erogazione di garanzie, assistite dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata insolvenza del Fondo.
Il Gestore del Fondo è individuato in Cassa depositi e prestiti S.p.A.; due organi interministeriali (Comitato di indirizzo e Comitato direttivo) ne assicureranno la *governance*.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

- ✓ **Art. 1, comma 381**
Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, il comma prevede **diversi interventi**, tra cui incremento delle risorse dell'AICS e modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, **al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner**.
L'incremento del finanziamento annuale dell'AICS a valere sullo stato di previsione del MAECI è stabilito in euro 99 milioni per l'anno 2022, euro 199 milioni per l'anno 2023, euro 249 milioni per l'anno 2024, euro 299 milioni per l'anno 2025, euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026
- ✓ **Art. 1, comma 807**
Il comma provvede a rendere **triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo"**; prevede altresì che **la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo non sia più allegata al Documento triennale di programmazione, bensì trasmessa alle Camere singolarmente entro il 31 ottobre ed elimina il parere parlamentare su di essa; destina gli incrementi di risorse dell'AICS prioritariamente ad interventi bilaterali a dono e dando priorità alle organizzazioni della società civile; destina ai capitoli di spesa dell'AICS gli eventuali risparmi ulteriori derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione**.

CULTURA

- ✓ **Art. 1, comma 349**
Si rfinanzia il **Fondo per la cultura** – istituito dal d.l. n. 34/2020 – di € 20 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

ENTI TERRITORIALI – FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE” (FSC)

- ✓ **Art. 1, commi 172-173**
Si incrementa la quota del “Fondo di solidarietà comunale” (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.
Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale entro l'anno 2027, considerando anche il servizio privato.
Si prevede, inoltre, l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.
- ✓ **Art. 1, commi 418-419**
Il comma 418 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse destinate alla “Strategia nazionale per le aree interne”, già stanziata nell'ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR. I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree interne, le quali, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (comma 419).
- ✓ **Art. 1, commi 561-562**
Il comma 561 stanziava contributi per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La formulazione dei commi, nel confermare l'entità del contributo autorizzato, si inserisce come novella alla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 783-785 l. n. 178/2020), che prevede l'avvio dal 2022 di una riforma del sistema di finanziamento di Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, al fine di giungere ad un assetto definitivo delle modalità di finanziamento del comparto, ridefinendo le modalità di ripartizione dei fondi assegnati, sulla base di criteri fondati su fabbisogni standard e capacità fiscale.
Il comma 562 ridefinisce alcuni vincoli relativi alla spesa di personale effettuata dalle Province e dalle Città Metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR.
- ✓ **Art. 1, comma 563**
Si dispone l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull'identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.
L'assegnazione, progressivamente crescente, è pari a: 44 milioni di euro per l'anno 2022, 52 milioni di euro per l'anno 2023, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 68 milioni di euro per l'anno 2025, 77 milioni di euro per l'anno 2026, 87 milioni di euro per l'anno 2027, 97 milioni di euro per l'anno 2028, 107 milioni di euro per l'anno 2029, 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
- ✓ **Art. 1, comma 564**
Si ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 per il potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

FISCALITÀ

- ✓ **Art. 1, comma 683**
Viene prorogata al 1 gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'IVA (applicabili agli Enti del Terzo settore) recate dal d.l. n. 146 del 2021.
La norma in esame proroga al 1 gennaio 2024 le disposizioni recate dall'art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del d.l. n. 146 del 2021 (convertito con l. n. 215/2021). Le disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater). Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies). Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15-sexies).

FONDO DI GARANZIA PMI✓ **Art. 1, commi 53-58**

Il comma 53 **proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI**, previsto dall'art. 13, comma 1 d.l. n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID (**lett. a), n. 1 e 3**).

Contestualmente, si ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale *phasing out*, e in particolare:

- **elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo**: a decorrere dal 1 aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo (**lett. a), n. 2**);
- dal 1 gennaio 2022 passa dal 90% all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1 aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo (**lett. a), n. 4**).

Il comma 53, **lett. b)** **proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, previsione, questa, soggettivamente estesa in tal senso dall'art. 64, comma 4 d.l. n. 104/2020 e differita al 31 dicembre 2021 dall'art. 13, comma 1, lett. i) d.l. n. 73/2021.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 54, alle **richieste di ammissione alla garanzia** presentate a far data dal 1 luglio 2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del comma 55, le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

I commi 56 e 57 introducono rilevanti **novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia**, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio.

Il comma 58 **incrementa il Fondo** di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027

ISTRUZIONE✓ **Art. 1, comma 174**

Si dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da **finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica**. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica".

La norma prevede, altresì, la **determinazione di obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate e il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse**.

L'assegnazione, progressivamente crescente, è pari a:

- 30 milioni di euro per l'anno 2022;
- 50 milioni di euro per l'anno 2023;
- 80 milioni di euro per l'anno 2024;
- 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

✓ **Art. 1, commi 179-180**

Si istituisce, presso il MEF, il **"Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità"**, con una dotazione di € 100 mln di euro annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

✓ **Art. 1, comma 328**

Si prevede, per il 2022, un **contributo aggiuntivo di € 20 mln destinato alle scuole paritarie dell'infanzia**.

POLITICHE DEL LAVORO

- ✓ **Art. 1, commi 73-86**
Si dispone il **rifinanziamento del reddito di cittadinanza**, a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029, si prevede la **modifica della disciplina sostanziale del beneficio economico** in questione e **si stanziavano ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego**, anche derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani.
- ✓ **Art. 1, commi 122-130**
Si **incrementa la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione**, con una dotazione pari a 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per sostenere: misure per i lavoratori del settore della pesca, per lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center; sgravi contributivi in favore di società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria; la proroga CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa e la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica; l'integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA; percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (c.d. sistema duale).
- ✓ **Art. 1, commi 249-252**
Si consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), di **accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori**, finalizzati a **realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei medesimi settori**.
I commi inoltre **estendono ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma GOL**. Tali servizi di assistenza sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro.
- ✓ **Art. 1, commi 253-254**
Si riconosce l'**esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa**.

POLITICHE SOCIALI

- ✓ **Art. 1, commi 135-136**
Vengono prorogati per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un **credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati al "Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile"** istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, è disposta una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024.
Si ricorda che il Fondo è disciplinato dal Protocollo d'Intesa siglato da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che il **soggetto attuatore è stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l'impresa sociale "Con i Bambini", al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione del Fondo**.
Dal punto di vista dell'attuazione, le risorse vengono assegnate tramite bandi, mentre le scelte di indirizzo strategico vengono definite da un apposito Comitato di indirizzo composto pariteticamente da Fondazioni di origine bancaria, Governo, organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di ISFOL e EIEF – Istituto Einaudi per l'economia e la finanza.
La legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017), all'art. 1, comma 230, ha poi attribuito all'**Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale**. È stato così definito l'IPe – Indice di Povertà Educativa (riferito ad un target di giovani tra i 15 e i 29 anni) attraverso quattro dimensioni riferibili a: Partecipazione, Resilienza, Capacità di intessere relazioni e Standard di vita.
- ✓ **Art. 1, comma 137**
Il comma 137, in via sperimentale, per l'anno 2022, **riduce del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato**. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Il suddetto esonero spetta, pertanto, alla madre:

- lavoratrice dipendente del settore privato;
- nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali a suo carico;
- a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per la durata massima di un anno da tale rientro.

La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

✓ **Art. 1, comma 138**

Il comma 138 incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del “Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere” ed estende le finalità dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

✓ **Art. 1, commi 139-148**

I commi da 139 a 148 prevedono l'adozione di un “Piano strategico nazionale per la parità di genere”, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro. A tal fine istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere.

La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del consiglio o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.

✓ **Art. 1, commi 149-150**

I commi prevedono un “Piano strategico nazionale contro la violenza di genere”. Vengono introdotte diverse modifiche alla norma che istituire il Piano. Viene incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

✓ **Art. 1, commi 156-157**

Viene autorizzata, per il 2022, la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani, nel quadro della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani e viene istituito un Fondo per il finanziamento di progetti per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni. Al fondo è attribuita una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

✓ **Art. 1, commi 159-171**

I commi 159-171 definiscono il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e qualificano gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

L'attuazione degli interventi proposti dalle norme in commento, e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata, sono demandate a linee guida definite in sede di Conferenza Unificata con intesa (per la cui stipula non viene indicato un termine temporale).

I servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale, sono definiti al comma 162 che specifica che gli stessi sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Il SSN e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale appartenente al SSN e agli ATS che assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM). Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona non autosufficiente e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno.

L'offerta degli ATS può essere integrata da contributi - diversi dall'indennità di accompagnamento - utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

I commi 165 e 166 recano rispettivamente disposizioni relative alla qualificazione del lavoro di cura e alla collaborazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali/ANPAL; collaborazione che, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, dovrà definire strumenti e modelli, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, da impiegare:

- nell'area dei servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
- nelle attività e nei programmi di formazione professionale;
- nei progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

Le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti sono determinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (anche in questo caso non sono indicati termini temporali).

La **graduale introduzione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti** è inquadrata nell'ambito degli stanziamenti vigenti, incluse le integrazioni previste dal comma 168, che incrementa il **Fondo per le non autosufficienze** per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 200 milioni per il 2023, a 250 milioni per il 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **sono definiti i LEPS rivolti agli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza**. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, al cui finanziamento concorrono le risorse nazionali già destinate per le stesse finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 unitamente alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi

✓ **art 1 commi 172-173**

A proposito dei livelli essenziali della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia, la disposizione modifica la l. n. 208/2015 in materia di composizione e modalità operative della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al d.lgs. n. 216/2010. **Incrementata la quota del "Fondo di solidarietà comunale" (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido** e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

✓ **art 1 comma 174**

Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili. La disposizione prevede un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

✓ **art 1, comma 176-177**

Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità.

✓ **Art. 1, comma 178**

È attribuita al **"Fondo per la disabilità e non autosufficienza"** la nuova denominazione di **"Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità"** e si dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia. Il citato Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026.

La nuova denominazione del Fondo è stata prevista al fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro.

✓ **Art. 1, commi 181-182**

Viene autorizzato un incremento di 27 mln di euro del finanziamento per il 2022 del **Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico**, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone beneficiarie.

✓ **Art. 1, commi 183-184**

Viene disposto un **finanziamento di 50 milioni di euro a favore del "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" per ciascuno degli anni 2022 e 2023**. Inoltre vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

✓ **Art. 1, commi 661-667**

I commi incrementano, da un lato, di due milioni di euro, per il 2022, il **"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"** destinando le nuove risorse all'istituzione e al potenziamento dei **centri di riabilitazione per uomini maltrattanti** e al loro funzionamento e, ad attività di monitoraggio e raccolta dati e, dall'altro, stanziando 2 milioni di euro per l'anno 2022, per il finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.

✓ **Art. 1, comma 668**

Il comma 668 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, destinando tali risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

✓ **Art. 1, commi 669-670**

I commi 669 e 670 incrementano di 10 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**. Tali risorse sono destinate, da un lato, all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni di euro) e, dall'altro, a interventi per favorire l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (5 milioni di euro).

✓ **Art. 1, comma 677**

Viene incrementato, per il 2022, il "**Fondo per le non autosufficienze**" di 15 milioni di euro.

✓ **Art. 1, commi 678-680**

Viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un **Fondo**, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2022, inteso alla **concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età**.

✓ **Art. 1, comma 719**

Si prevede il **rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti**, per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

✓ **Art. 1, commi 734-735**

Vengono **modificati i criteri di riparto** applicati alle quote incrementali del **Fondo di solidarietà comunale** stanziato dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei **servizi sociali comunali**, prevedendo che tale riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

✓ **Art. 1, commi 890-892**

I commi istituiscono un Fondo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 per l'**attuazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale nell'ambito dell'economia sociale**, così come definita anche dall'*Action Plan for Social Economy* della Commissione Europea. All'Istat è affidato il compito di disciplinare obiettivi e contributi, realizzare il conto satellite per l'economia sociale nonché di sviluppare le statistiche sui soggetti dell'economia sociale.

RIGENERAZIONE URBANA

✓ **Art. 1, commi 534-542**

Si dispone l'assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti in progetti di **rigenerazione urbana** nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di **favorire interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale**.

SANITÀ

✓ **Art. 1, comma 288**

A decorrere dal 2022, il comma 288 indirizza uno **stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro per l'aggiornamento dei LEA**.

Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

Più precisamente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 558 e 559 della legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), il comma 288 finalizza, dal 2022, l'importo annuo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, all'aggiornamento dei LEA.

Il procedimento per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) è stato fissato dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 554 e 559 l. n. 208/2015) prevedendo procedure diverse a seconda delle ipotesi di aggiornamento.

✓ **Art. 1, comma 749**

Il comma autorizza un contributo di 1 milione di euro per il 2022 in favore del Comune di Pavia, ai fini della replicabilità della **metodologia "LAD Project"**, riguardante la **presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, per interventi di coordinamento con le strutture ospedaliere locali di oncologia pediatrica, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore**.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE✓ **Art. 1, comma 158**

Viene prevista l'istituzione del “**Centro nazionale del servizio civile universale**” con sede a L'Aquila. E' la sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile

SPORT✓ **Art. 1, comma 154**

Si riduce (da 30) a 23 anni il **limite massimo di età per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante.**

✓ **Art. 1, commi 189-190**

Il comma 189 estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al **Fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico.**

Il comma 190 estende all'anno 2022 la **possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).** La disciplina vigente sul tale credito di imposta è contenuta nell'art. 1, commi da 621 a 626 l. n. 145/2018, come modificati dall'art. 1, commi da 177 a 180 l. n. 160/2019). Il credito di imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità. Il credito d'imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell'impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l'impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. Per usufruire dell'agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere pubbliche. Quanto all'aspetto soggettivo, **possono accedere al credito d'imposta** due categorie: persone fisiche ed **enti non commerciali**; soggetti titolari di reddito d'impresa. Mentre per la prima categoria **il credito d'imposta non può eccedere il 20% del reddito imponibile**, per la seconda il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui.

✓ **Art. 1, comma 740**

Si destinano € 0,3 mln per ciascun anno del triennio 2022 -2024 alla realizzazione di **eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport.**

✓ **Art. 1, commi 923-924**

I commi **sospendono fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

SUPERBONUS EDILIZIO✓ **Art. 1, comma 28**

Il comma 28 introduce una proroga della misura del **Superbonus 110%**, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

In sintesi per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per **le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025).**

La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023).

Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).

La norma sopprime altresì i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).

Viene soppressa inoltre la norma introdotta nel disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici).

Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).

Si chiarisce che le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.

Viene stabilito, altresì, che i prezzi individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

TURISMO

✓ **Art. 1, commi 176-177**

È istituito un **Fondo** con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, **destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità**. La finalità è quella di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa. Il comma 177 demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, l'adozione delle disposizioni di attuazione.

✓ **Art. 1, commi 366-371**

Il comma 366 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo da ripartire denominato "**Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente**", con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 367 elenca le **finalità** cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente:

- a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
- b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Il comma 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo da ripartire denominato "**Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale**", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

Il comma 369 demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la **definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi istituiti**, rispettivamente, dai commi 366 e 368.

Il comma 370 prevede che, per le risorse del solo fondo di conto capitale, il medesimo decreto di attuazione individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi oggetto del fondo di conto capitale sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229/2011 e sistemi collegati.

Il comma 371 chiama il Ministro del turismo a presentare ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui fondi istituiti dai commi 366 e 368.

3. FONDI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2022-24)
Estratto dalle Tabelle allegate alla Legge di Bilancio degli stanziamenti sociali e/o di interesse per il terzo settore

Raffronto con i 10 anni precedenti

(dati in migliaia di €)

		2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		L stab 2012	L stab 2013	L stab 2014	L stab 2014	L stab 2015	L stab 2016	L Bilancio 2017	L Bilancio 2018	L Bilancio 2019	L Bilancio 2020	L Bilancio 2021	L Bilancio 2022	L Bilancio 2022	L Bilancio 2022
Fondo politiche sociali	L 328/00 (4.5 cap 3671)	69.954	344.178	317.013	14.499	312.992	312.590	311.563	276.000	280.958 + 120.000	393.958	393.958	390.925	390.925	390.925
Fondo non autosufficienza	L 296/06 art 1 c 1264 (L 190/14 art 1 c 159) (L stab 2016 art 1 c 405 (3538))		275.000	350.000		400.000	400.000	450.000 +31.394 (residui)	450.000	473.200 + 100.000	571.000 + 50.000	568.900	707.000 + 100.000 + 15	707.000 + 200.000	707.000 + 240.000
Fondo per la disabilità e non autosufficienza	Art 40 DDL Bilancio 2020 (3891)										29.000	200.000	300.000	300.000	0
Fondo "dopo di noi"	L 112/16 (3553)						90.000	38.300	56.100	56.100	56.100+ 2.000	76.100	76.100	76.100	76.100
Fondo lotta povertà	L stab 16 art 1 c 386 (3550)						600.000	1.030.000 + 150.000	1.759.000 + 300.000	347.000 ¹	587.000	615.000	622.000	622.000	617.000
Fondo reddito e pensioni di cittadinanza	(2781)									7.100.000 ²	7.166.900	7.587.300	7.719.000 + 1.055.300	7.720.000 + 1.065.300	7.720.000 + 1.065.300
Credito imposta x Fondo povertà educativa minorile	Legge 208/15 art 1 comma 392						100.000	100.000	100.000	55.000	55.000	55.000	45.000	25.000	

¹ Di cui 20 mln€ per i senza fissa dimora per ciascuno gli anni 2019, 2020, 2021

² Di cui 1 mld€ destinato al potenziamento dei CPI

Forum Nazionale Terzo Settore

derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	Art. 58 DL 83 /2012 (1526)									5.000 + 1.000	5.900	6.900 + 40.000	5.900 + 2.000	4.900 + 2.000	4.900
Fondo natalità (bonus bebe)	L 190/14 art 1 c 125 e seg (3543)					202.000	607.000	1.012.000	1012.000	825.000	442.000 + 348.000	410.000 + 340.000	+ 400.000	0	0
Fondo assegno universale famiglia	LB 2020 (3894)											434.000 + 2.566.000	6.633.000	7.022.000	7.011.000
Assegno maternità e buoni nidi	L bilancio 2017 art 48-49 (3534)							448.164	624.956	235.000	232.256	232.256	234.556	234.556	234.556
Premio nascita	Nuovo fondo (3428)									392.000	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
Fondo Infanzia e adolescenza	L 296/06 Art 1 c 1258 (3527)	39.960	39.592	30.688	28.379	28.709	28.794	28.794	28.335 (+6.862 di residui)	28.800	28.794	28.794	28.794	28.794	0
Fondo politiche famiglia	DL 223/06 Art 19 c 1 (2102)	31.994	19.784	20.916	20.379	18.261	22.621	5.100	100.000	4.751 + 100.000	67.480	105.394	104.060	104.060	104.060
Fondo politiche giovanili/gioventù	DL 223/06 art 19 c 2 (2106)	8.180	6.208	16.772	6.430	5.761	5.560	4.800	7.190	37.321	36.466	36.361	35.863 +5.000 +50.000	35.863 +5.000 +50.000	35.863 +25.000
Fondo pari opportunità	DL 223/06 art 19 c 3 (17.4 cap 2108)	10.473	10.804	31.403	21.127	9.971	9.599	60.100	5.000	14.573	14.205	59.920	76.156	72.967	72.967
Fondo sostegno donne vittime violenza 3520)	DL 93/13 art 5 bis (3520)					9.120	9.007	10.310	11.916	8.134	7.558 + 4.000	12.701 (7.475 + 4.000)	12.928	13.160	13.396
Fondo adozioni internazionali	L stab 16 art 1 c 411 (2134)						15.000	20.000	10.000	24.322	23.710	24.138	23.815	23.815	23.815
Fondo per Servizio Civile Nazionale	L 230/98 art 19 (21.3 cap 2185)	68.812	71.214	105.277	73.350	115.730	115.730 ³	111.267	179.809	148.145 + 50.000	139.029 + 10.000	99.286 + 200.000	311.581	111.581	111.581
Immigrazione e SPRAR (ora SIPROIMI)	DI 416/89 art 1 septies (L 140/14 art 1 c 179 (2351)			n.d.		+187.500	400.000	1.320.360	1.650.000	2.151.342	1.858.538	1.368.898	900.000	900.000	900.000

³ nel CdM del 13/11/15 sono stati stanziati, fra altro, un +100 mln€ in più per il servizio civile (che porta ad un totale di 215,730 mln€)

Forum Nazionale Terzo Settore

Fondo politiche asilo	(2352)							199.760	199.550		404.260	313.760	441.979	426.979	368.760
Fondo nazionale politiche migratorie	(3783)										12.287	10.000	10.000	10.000	10.000
Fondo minori stranieri non accompagnati	DL 95/12 art 23 c 11 (L 190/14 art 1 c 181) (2353)			40.000	20.000	+12.500	170.000	170.000	170.000	169.592	165.000 + 1.000	164.592	136.372	116.372	164.592
Fondo x richiedenti status rifugiato	D Lgs 140/05 art 13 (5.1 cap 2311)				4.010	4.010	3.869		9.287		9.978	9.287	9.287	9.287	9.287
Fondo Caregiver	L 205/2018 art 1 c 254 (3555)								20.000	19.457 + 5000	23.856	25.000	80.000	80.000	80.000
Lotta alla ludopatia	L 190/14 art 1 c 133 (4386)					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.200	44.000	44.000	44.000	44.000
Cooperazione allo sviluppo (tramite Agenzia)	L. 125/14 (2185)			170.818	150.467	180.467	175.663 + 120.000	392.860	510.000	513.504	484.557.	472.901	547.000	654.000	639.000
Diritti lavoro disabili	L 68/99 art 13 c 4 + L 190/14 art 1 c 160 (3892)			n.d.		+20.000	21.915		21.567	21.915	21.915 + 45.000 + 5.000	71.915	76.915	76.915	76.915
5X1000	L 190/14 art 1 c 154	400.000	400.000	400.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000 + 10.000	520.000	525.000	525.000	525.000
Fondo finanziamento di progetti di interesse generale del Terzo settore ⁴	L 106/16 art 9 + D Lgs 117/17 art 96 art 72 (5247 + 3523)									39.000 + 21.960	39.000 + 21.960 - 5.000 + 5.000 + 14.334 (residuo)	21.150 + 21.960	35.000 + 5.000 + 21.960	35.000 + 5.000 + 21.960	35.000 + 5.000 + 21.960
Fondo per Registro unico Terzo settore	D Lgs 117/17 art (8060)									18.000	18.000	12.700	15.000	15.000	15.000
Fondo per autocontrollo enti terzo settore	D Lgs 117/17 art 96 (3526)									5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

⁴ Risorse destinate a finanziare progetti nazionali, regionali, acquisto ambulanze, contributi agli "enti storici"